

**SETTORE 4°****ANAGRAFICO CERTIFICATIVO****DISPOSIZIONE N. 1/2021/R.I.**

**Oggetto: Iscrizione della cancellazione delle imprese e delle società non operative – Notizia dell'avvio del procedimento ex art. 8 della Legge n. 241/90 – Modalità di notifica delle conseguenti informazioni.**

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

- visto la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- la Legge n. 580/1993 e s.m.i. sul Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- visto il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. approvato con D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;
- visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- visti gli articoli 4, 15 e ss. del D.Lgs. 165/2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- richiamata la Deliberazione di Giunta n. 3 del 29.01.2021 con la quale, fra l'altro, sono state attribuite temporaneamente le funzioni di Segretario Generale dell'Ente al Vice Segretario Generale Vicario, Dr. Michele Lagioia, fino al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione avvenuta con deliberazione di Giunta n. 45 del 17.06.2019 Deliberazione di Giunta n. 45 del 17.06.2019, e sono stati altresì confermati tutti gli altri incarichi assegnati con le Deliberazione di Giunta n. 50 del 27.06.2019, n. 84 del 25.07.2019 e n. 85 del 25.07.2019, fino all'adozione della nuova struttura organizzativa della C.C.I.A.A. di Bari;
- visto la Determina Presidenziale n. 1 del 2 febbraio 2021 con la quale è stata conferita al sottoscritto la nomina di Conservatore del Registro delle Imprese di Bari, fino all'adozione della nuova struttura organizzativa della C.C.I.A.A. di Bari;
- visto la Delibera di Giunta n. 16 del 15 febbraio 2021 con la quale è stata ratificata la Determina Presidenziale n. 1 del 2 febbraio 2021, sopra indicata;
- visto l'art. 16, comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n.ro 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.ro 2, e s.m.i. che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere nel registro delle imprese il proprio domicilio digitale (vale a dire di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata);



- visto l'art. 5, commi 1 e 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.ro 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.ro 221 che ha esteso, anche, alle imprese individuali l'obbligo di iscriverne nel registro delle imprese il proprio domicilio digitale (vale a dire di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata);
- considerato che il domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nella banca dati *ini – pec*, diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione Finanziaria;
- ritenuto che il domicilio digitale pubblicato da ciascuna impresa, oltre che valido, attivo e non revocato, deve essere alla stessa esclusivamente riconducibile;
- visto , per le specifiche finalità del presente atto, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 recante “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese”, il quale prevede, sia per le imprese individuali che per le società di persone, la spedizione della comunicazione di avvio del procedimento mediante raccomandata A/R;
- visto l'art. 2490 del Codice Civile rubricato “Bilanci in fase di liquidazione”, primo e ultimo comma, ove è rispettivamente sancito l'obbligo per il liquidatore, quando la liquidazione si protragga oltre l'anno, di redigere il bilancio di esercizio e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea e, nel caso in cui il mancato deposito si protragga per oltre tre anni consecutivi, la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese, con gli effetti estintivi previsti dall'articolo 2495 del Codice Civile;
- visto , per le specifiche finalità del presente atto, l'articolo 40, commi 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 , del D.L. 76/2020, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, in base al quale ogni determinazione del Conservatore sia comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;
- atteso che la predetta disposizione di legge attribuisce al Conservatore del Registro delle Imprese la competenza per l'adozione, con propria determinazione, del provvedimento conclusivo delle procedure di cancellazioni d'ufficio;
- preso atto che le citate norme, da un lato si inquadrano tra gli strumenti legislativi volti a consentire e semplificare la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di tutte quelle imprese di fatto non più operative, rimediando alla persistente inerzia degli interessati, dall'altra recepiscono l'esigenza di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche presenti nel Registro, sì da renderlo quanto più corrispondente alla realtà delle imprese effettivamente operanti sul territorio;
- considerato che l'art. 37 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto un ulteriore rafforzamento dell'obbligo da parte di tutte le tipologie di imprese di dotarsi di un “domicilio digitale” che di fatto si tratta di un indirizzo di posta elettronica certificata;



- preso atto che l'art. 8 della legge 241/1990 testualmente dispone che: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;
- considerato che la disposizione appena richiamata possa applicarsi al procedimento amministrativo che abbia un identico contenuto e sia riferibile ad imprese versanti nella medesima situazione di irregolarità;
- ritenuto che anche il provvedimento finale, in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto rilevati, potrà essere analogamente adottato dal Conservatore del Registro delle Imprese attraverso un “decreto plurimo”, avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari, tutti accomunati dalla medesima patologia (imprese/società inerti all'invito dell'Ufficio e sprovviste di un proprio domicilio digitale regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese);
- valutato che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata A/R, non trova giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere – non coperti da alcuna entrata corrispondente, trattandosi di pratiche prive di diritti di segreteria – anche alla luce delle più recenti disposizioni sul contenimento della spesa pubblica (art. 1, commi 590 ss., legge 27 dicembre 2019, n. 160) le quali, fissando un tetto unico sulla macrocategoria della spesa per acquisto di beni e servizi (ed all'interno di quest'ultima sulla categoria della spesa informatica), da un lato consentono alle amministrazioni una maggiore autonomia organizzativa e gestionale nel riparto delle risorse fra le varie tipologie di spesa e, dall'altro, impongono una sistematica e costante attività di revisione e razionalizzazione della spesa corrente;
- ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento, possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- visto l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti per ciascuna Pubblica Amministrazione, esclusivamente, con la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sul proprio sito istituzionale;
- richiamato proficuamente, sebbene riferito a fattispecie diversa, il procedimento di cancellazione d'ufficio delle PEC non valide ai sensi della Circolare INI-PEC di cui alla Direttiva Mi.S.E. - Min.Giustizia del 27 aprile 2015 registrata alla Corte dei Conti il 13 luglio 2015, ed attivato con provvedimento n. 1/RI del Conservatore del Registro delle Imprese di Bari adottato in data 15 aprile 2016, in cui si dà atto della possibilità di sostituire l'invio della raccomandata A/R con l'alternativa modalità di pubblicazione all'Albo *on-line* della Camera di Commercio;
- considerata l'elevata numerosità delle imprese procedibili, coniugata con l'esigenza di contenimento dei costi e semplificazione amministrativa, con l'elevata possibilità che, stante la “vetustà” di talune posizioni iscritte nel Registro e l'assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo, la comunicazione “tradizionale” non sortirebbe gli effetti di legge;



- rilevata l'impossibilità di adottare modalità telematiche per l'inoltro di qualunque tipo di comunicazione e/o notifica, nei confronti di quelle imprese che siano sprovviste di un proprio "domicilio digitale", valido ed attivo;
- preso atto che tale impossibilità è determinata, nella maggior parte dei casi, dalla presenza di caselle P.E.C. non funzionanti e quindi non più in grado di poter assolvere alla loro descritta funzione;
- ritenuto, inoltre, che, in considerazione del contenuto vincolato del provvedimento da adottarsi a cura del Conservatore, non appare ragionevole procedere alla comunicazione di avvio del procedimento, quantomeno, con le modalità ordinarie;
- preso atto che l'omessa richiesta di iscrizione del proprio indirizzo P.E.C. ovvero che la sua manutenzione irregolare rappresenti un ulteriore elemento sintomatico dell'inattività dell'impresa interessata al pari dell'irreperibilità presso la sede legale;
- ritenuto quindi opportuno adottare un unico provvedimento conclusivo del procedimento, sia in ragione dell'elevato numero dei destinatari, che della necessità di assicurare l'economicità e l'efficienza del relativo procedimento amministrativo;
- assunto che la pubblicazione sull'Albo Camerale, in particolare, della comunicazione di avvio del procedimento, per un periodo continuativo di 45 (quarantacinque giorni), alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'Ufficio e costituisce, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;
- preso atto che l'Albo Camerale è 'on line', consultabile in un'apposita sezione del sito internet della Camera di Commercio di Bari [www.ba.camcom.it](http://www.ba.camcom.it);
- considerato che tale modalità produce una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro a beneficio dell'intero sistema di pubblicità legale delle imprese;
- ritenuto che al fine di rafforzare la precedente modalità di comunicazione, e per tutelare i terzi eventualmente interessati, l'Ufficio proceda, altresì, ad annotare ogni fase del procedimento presupposto, compreso il suo avvio, nella certificazione di ciascuna impresa coinvolta;
- rilevato che la predetta annotazione massiva, da effettuarsi tramite il gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, InfoCamere S.C.p.A., prevede comunque un costo per l'Ente di gran lunga inferiore a quello stimabile per l'utilizzo della procedura di notifica tradizionale;



- considerato che il termine di 15 (quindici) giorni, stabilito per ricorrere al Giudice del Registro delle Imprese da parte di ciascuna impresa avverso le determinazioni del Conservatore, ai sensi del comma 7 del citato articolo 40 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, possa anche essere previsto nella fase prodromica all'adozione del provvedimento finale, al fine di consentire agli interessati di presentare eventuali controdeduzioni utili a dimostrare la persistente esistenza, attività e/o operatività dell'impresa cancellanda;
- rilevato che il predetto termine possa collegarsi e farsi decorrere dal compimento dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Camerale "on-line", non solo ai fini della notifica del provvedimento conclusivo, ma anche in relazione alla comunicazione dell'avvio del procedimento di cui trattasi;
- ritenuto, conseguentemente, di dover individuare idonee forme di pubblicità volte a rendere noti gli elementi di cui all'art. 8, comma 2 della predetta Legge 241/90 in relazione ai procedimenti sopra indicati;
- preso atto della proposta formulata dal Dr. Antonio BRUNO, Responsabile e Titolare di P.O. del Servizio "SEGRETERIA DEL CONSERVATORE";
- ritenuto necessario provvedere in merito

### *dispone*

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di procedere alla comunicazione di qualsiasi atto relativo ai procedimenti richiamati in premessa mediante affissione all'Albo *on-line* della Camera di Commercio di Bari, di cui al richiamato art. 32 della Legge n. 69/2009, per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi;
- 2) di procedere, altresì, alla notifica di qualsiasi atto riguardante i procedimenti richiamati in premessa, utilizzando la casella di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese, esclusivamente nei confronti di quelle imprese che risultino dotate di un proprio "domicilio digitale", valido ed attivo;
- 3) di ritenere la modalità di cui al punto sub 1) sostitutiva della notifica tramite Raccomandata A/R, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., esclusivamente, nei confronti di quelle imprese che non risultino dotate di un proprio "domicilio digitale", valido ed attivo;
- 4) di annotare, nella certificazione di ciascuna impresa coinvolta, la fase di avvio del rispettivo procedimento, al fine di rafforzare la modalità di comunicazione prevista al punto sub 1), e per tutelare i terzi eventualmente interessati;



- 5) che l'annotazione di cui al punto sub 4) sia effettuata, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione all'Albo *on-line* della Camera di Commercio di Bari, decorsi ulteriori 15 (giorni) giorni dalla fase di completamento di quest'ultima, relativamente a quelle imprese che non abbiamo cancellato volontariamente la propria posizione ovvero fornito elementi idonei a dimostrare la persistenza della propria attività nel predetto termine;
- 6) che il provvedimento conclusivo del procedimento di riferimento, adottato dal Conservatore del Registro delle Imprese, sia iscritto decorsi ulteriori 15 (giorni) giorni dall'avvenuta pubblicazione del medesimo all'Albo *on-line* della Camera di Commercio di Bari, nel caso in cui non siano state proposte opposizioni dinanzi al Giudice del Registro, ai sensi del comma 7 del citato articolo 40 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- 7) di rendere nota ai terzi la presente determinazione tramite:
- a) pubblicazione all'Albo "*on-line*" dell'Ente per 8 (otto) giorni consecutivi;
  - b) inserimento nel sito istituzionale della CCIAA di Bari nell'Area "AVVIO GESTIONE IMPRESE" – Sezione "PROCEDURE D'UFFICIO", in via permanente;
  - c) divulgazione all'interno della *home-page* del sito istituzionale della CCIAA di Bari.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione Puglia – nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Bari, li *(data di sottoscrizione digitale del provvedimento)*

***Il Conservatore del Registro delle Imprese di Bari***

*Michele LAGIOIA*

*(Firma digitale ex art. 24 D. Lgs. n. 82/2005)*